



## COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911  
protocolloalia.it

### ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 53 DEL 28-06-2024

**OGGETTO:** Approvazione tariffe TARI 2024 in adeguamento al PEF 2024 - 2025 come da aggiornamento biennale giusta deliberazione ARERA n. 389/2023.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 28, del mese di giugno, alle ore 15:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di 1° convocazione e in sessione urgente. Alle ore 17:00 inizia la trattazione del punto n. 6 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente Maria Grazia Andollina con l'assistenza del Segretario comunale Arianna Napoli. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Miceli Lucia Paola e gli assessori Vicari e La Terra (il vicesindaco Miceli Lucia Paola, riveste contestualmente la carica di Consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	ANDOLLINA MARIA GRAZIA	X	
2	AGNELLO ERCOLE	X	
3	SIRAGUSA GAETANO		X
4	DI NATALE PAOLA	X	
5	MICELI LUCIA PAOLA	X	
6	DI PRIMA ROSOLINO	X	
7	MICELI ANTONINO	X	
8	FUCARINO ANTONIO	X	
9	GATTUSO CALOGERA	X	
10	TRIPÌ GIOACCHINO		X
11	FATTA ROSARIO	X	
12	BOSSOLO DANIELA	X	

Presenti n. 10

Assenti n. 2 (Siragusa e Tripi)

\*\*\*\*\*

Dal "Servizio Entrate Tributarie e contenzioso" del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributari" si sottopone al Consiglio Comunale la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**VISTO** l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**DATO ATTO** che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**VISTI**, altresì:

-l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995;

-l'art.1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

**RICHIAMATE:**

-la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";

-la Deliberazione n.52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

-la Deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/r/rif di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR\_2) con la quale ARERA ha approvato la disciplina Regolatoria e tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR\_2);

**VISTO** il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013 a mente del quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

**VISTO** l'art. 6 dell'Allegato "A" della delibera ARERA 363/2021 "Corrispettivi per l'utenza finale" che prevede "6.1 In ciascun anno  $a=\{2022,2023\}$ , o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

-l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

-corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99";

**VISTO** il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

**ATTESO** che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti ( $k_a$  e  $k_b$  per utenze domestiche;  $k_c$  e  $k_d$  per utenze non domestiche);

**VISTO** l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede la possibilità per i comuni "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**RICHIAMATE** le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 363/2021 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

**VISTO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..";

**VISTO** il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

**VISTO** l'art. 4, punto 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/Rif di ARERA "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti";

**VISTA** la Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA sulla Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio secondo nuovi standard minimi tecnici e contrattuali previsti dalla delibera Arera n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, che troverà applicazione a far data dal 01 gennaio 2023;

**DATO ATTO** che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alia è operativo l'Ente di governo d'ambito (EGATO), SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

**DATO ATTO** che, il Comune di Alia rientra nella collocazione nel IV quadrante di cui alla delibera citata 15/2022, collocazione che incide sui costi previsionali CQ per la copertura di quanto necessario all'attuazione delle prescrizioni di qualità tecnica e contrattuale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021, n° 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";

**PRESO ATTO** che il PEF secondo quanto previsto dal MTR-2 approvato da ARERA, è stato già elaborato con riferimento agli esercizi 2022-2025, corredato dal parere favorevole del Revisore dei conti, validato dalla SRR Palermo Provincia EST e, conseguentemente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 30 maggio 2022, al cui contenuto integralmente si rimanda;

**CONSIDERATO:**

-che la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF definisce regole e procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;

-l'articolo 8 della deliberazione sopra richiamata introduce nuove regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore  $\frac{C}{C_{max}}$ , al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei target, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo;

-che con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF l'Autorità ha adottato lo schema-tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidatari e gestori del servizio dei rifiuti urbani introducendo, tra

le altre misure, il "Piano Economico Finanziario di Affidamento" (articolo 8 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione), e prevedendo che il medesimo sia allegato al contratto e redatto "secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste";

-che con Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif2, a far data dal 1° gennaio 2024, l'Autorità ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a)  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}1, \text{₩}\text{₩}$ , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b)  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}2, \text{₩}\text{₩}$ , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- che con il comunicato del 10 ottobre 2023, l'Autorità ha reso disponibile una versione preview del tool di calcolo - elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 della deliberazione 389/2023/R/RIF;

- che l'importo del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 del Comune/Gestore al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 delle Determina n.2/rif/2021 è il seguente:

**PEF anno 2024** Importo totale euro **598.440,00** così distinto:

Importo parte fissa euro 157.975,00

Importo parte variabile euro 440.465,00

**PEF anno 2025** Importo totale euro **595.066,00** così distinto:

Importo parte fissa euro 138.099,00

Importo parte variabile euro 456.967,00

**DATO ATTO** che il PEF in aggiornamento per gli anni 2024/2025 è stato validato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2024 dalla SRR Palermo Est acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.10030, allegato alla presente proposta sotto la lettera "A", unitamente agli allegati, per formarne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che con deliberazione consiliare immediatamente precedente sarà approvato il PEF in aggiornamento 2024-2025 come validato dalla SRR Palermo Est;

**DATO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad euro 598.440,00, tale importo al netto delle riduzioni ammonta ad euro 595.741,00;

**DATO ATTO** che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

**RITENUTO** di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale per adeguamento al PEF 2024-2025, il prospetto dei costi, delle tariffe TARI anno 2024 quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- Allegato B- Prospetto Piano tariffario 2024 e coefficienti;

- Allegato C - Tariffe TARI 2024 prospetto dettagliato;

**CONSIDERATO** che la presente proposta con i relativi allegati saranno trasmessi all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 239 del testo unico degli enti locali;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 26 del 29 luglio 2021 e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI:**

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

-l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

**DATO ATTO:**

- che il termine per l'approvazione delle tariffe è stato prorogato, dall'art.7 quater del D.L. n. 39/2024 come convertito in data 23 maggio 2024 al 30 giugno 2024;

- che, con un emendamento al "decreto coesione" (D.L. 7 maggio 2024 n. 60) approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l'approvazione del PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

**EVIDENZIATO** che in applicazione della Sezione PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.8/2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio, il Responsabile del settore e il Sindaco dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

**ATTESO:**

-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, al conferimento incarico alla Dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale Responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi";

**DATO ATTO** che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.243-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n.2585, con la quale la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha approvato il Piano di Riequilibrio pluriennale del Comune di Alia, con segnalate prescrizioni;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30 aprile 2024, con la quale si prendeva atto della suddetta Deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n.2585, di approvazione del PRFP e delle prescrizioni in essa riportate;

**VISTO** il DUP Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 18 del 13 marzo 2024;

**DATO ATTO** che il Bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con atto Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 2024;

**VISTA** la deliberazione di Giunta municipale n.65 del 5 aprile 2024, con la quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie (PEG), ai Responsabili di Settore;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## PROPONE

**1-di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2-di prendere atto** del Piano Economico Finanziario in aggiornamento 2024-2025 validato con delibera di Consiglio Prot. 745/2024 del 20/05/2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRRPalermo Provincia EST S.c.a. s., allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**3-di quantificare** in euro 598.440,00 il gettito complessivo lordo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 - euro 595.741,00 al netto delle riduzioni previste dal vigente regolamento, dando atto che le tariffe corrispondono ai costi del PEF integrato relativo all'anno 2024; a tale gettito complessivo con arrotondamento, si somma l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, pari al 5 %;

**4-di approvare**, per l'anno 2024, per adeguamento al PEF aggiornato 2024-2025 e validato dall'ETC, il prospetto dei costi, delle tariffe TARI e delle riduzioni anno 2024, quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- Prospetto Piano tariffario 2024 e coefficienti;
- Tariffe TARI 2024 prospetto dettagliato;

**5-di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1° gennaio 2024, intendendosi, con la presente, integralmente sostituita la precedente delibera consiliare n.16 del 13 marzo 2024, per adeguamento alla delibera ARERA n. 389/2023, in considerazione della riserva già espressa nella medesima;

**6-di stabilire** che la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza come segue:

- 1° rata scadenza entro il 31/07/2024;
- 2° rata scadenza entro il 30/09/2024;
- 3° rata scadenza entro il 02/12/2024
- Unica soluzione scadenza entro 31/07/2024

**7-di demandare** all'Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente, entro i termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011;

**8-di dare atto:**

-che in applicazione della Sezione PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.8/2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio, il Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Provvedimenti – provvedimenti organi di indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e nelle corrispondente "Area tematica Tributi";

**9-di**

**dichiarare**

la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.12-comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere alla bollettazione TARI per l'anno 2024.

Alia, 25 giugno 2024

Il Resp.le del procedimento  
Sig.ra Salvatrice Di Marco

Il Resp.le del servizio  
Dott.ssa Rosa Rizzotto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole  
Addì, 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.MARIA GRAZIA MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole  
Addì, 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

\*\*\*\*\*

**Il Presidente**, in prosecuzione (ore 17:00) passa alla trattazione dell'argomento posto al n.6 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto, introduce l'argomento dando parziale lettura della proposta. Dichiarata aperta la discussione ed invita i Consiglieri ad intervenire.

/E' presente in aula il responsabile del settore 2 " Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto./ Accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Di Prima e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Siragusa e Tripi). Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Bossolo, Gattuso e Fatta). Astenuti nessuno. **Pertanto**,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI 2024 in adeguamento al PEF 2024 - 2025 come da aggiornamento biennale giusta deliberazione ARERA n. 389/2023", come riportata nella prima parte del presente verbale;

**Vista** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**Vista** la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt.49 e147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

**Visto** il parere favorevole reso ai sensi dell'art.239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n. 24 del 26 giugno 2024;

**Visto** il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Tutto** ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

**1-di approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI 2024 in adeguamento al PEF 2024 - 2025 come da aggiornamento biennale giusta deliberazione ARERA n. 389/2023", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

#### SUCCESSIVAMENTE

**Ravvisata** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**Visto** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; **Procedutosi** a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Di Prima e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Siragusa e Tripi). Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Bossolo, Gattuso e Fatta). Astenuti nessuno.

**Pertanto**,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

**-di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Il Presidente**, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, alle ore 17:12 scioglie la seduta.



La presente deliberazione si compone di n. 09 pagine e n. 04 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.sa Paola DI NATALE	Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA	Dott.ssa Arianna NAPOLI

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
Angela Valeria GUCCIONE

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il \_\_\_\_\_, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
Angela Valeria GUCCIONE

=====

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data \_\_\_\_\_

=====

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data \_\_\_\_\_

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Arianna NAPOLI

=====

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_/2024 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Arianna NAPOLI

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.